



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

SERVIZIO PROGETTAZIONE E RETI
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 133 / 2021

OGGETTO: LIMITAZIONI PROVVISORIE ALLA VIABILITA' IN VIA FRATELLI PIOL PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO IN CONTROMANO DEI TRANSITI NECESSARI A RAGGIUNGERE IL PARCHEGGIO SITO NEI PRESSI DEL CIVICO NUMERO 59 DI VIA FRATELLI PIOL PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI.

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta del 10/05/2021 prot. n. 28843 integrata il 18/05/2021 prot. n. 30762 presentata dall'Arch. Maffia Daniele, in qualità di tecnico incaricato a nome e per conto della ditta Soffietto s.r.l. con sede in Sant'Ambrogio di Torino in Via Caduti per la Patria n. 22, tendente ad ottenere divieti e limitazioni alla viabilità per l'esecuzione di lavori edili relativa al passaggio in contromano dei transiti necessari a raggiungere il cantiere edile di Via Fratelli Piol 61 per l'esecuzione di lavori edili di cui il Permesso di Costruire n. 66/2018 rilasciato il 15/04/2019.

Visto l'art. 107 comma 3/i T.U. 267/00 e s.m.i..

Visto l'art. 25 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli.

Visti gli artt. 5, 6, 7 del “ Codice Della Strada “ D.Lgs. 30/04/92 N° 285.

ORDINA

di Istituire:

dalle ore 07:00 alle ore 19:00 del giorno 24/05/2021,

**il restringimento della carreggiata Stradale in Via Fratelli Piol,
nel tratto tra l'intersezione a rotatoria con Corso Francia ed il civico numero 59,
per il tempo occorrente al passaggio del mezzo operativo che
percorre il tratto in contromano fino al parcheggio,
nei pressi del civico numero 59 di Via Fratelli Piol,
con presegnaletica indicante la limitazione suddetta.**

Di rispettare quanto prescritto dal Codice della Strada, dal Regolamento di Esecuzione, dal D.M. 10 Luglio 2002 e dalle norme complementari per la posa della segnaletica e presegnaletica diurna e notturna e per la sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali;

Di prevedere adeguata segnaletica di cantiere, nelle vie oggetto della presente ordinanza, a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza e indicante tempi necessari al passaggio dei veicoli;

Posizionare presegnaletica AD ALTA VISIBILITÀ al fine di indirizzare il traffico su percorsi alternativi con specifica indicazione circa i tempi delle limitazioni provvisorie alla viabilità;

La circolazione dei mezzi operativi dovrà avvenire con adeguato servizio di movieri a terra, che regolamentano la circolazione per permettere la limitazione temporanea dei transiti necessari per raggiungere il cantiere, garantendo anche il transito pedonale in sicurezza.

Di adottare ogni misura di sicurezza al fine di preservare l'incolumità dei pedoni e di assicurarne il passaggio protetto rispettando le norme vigenti in materia di sicurezza assicurando sempre un corridoio, libero da qualsiasi ostacolo, lasciando una carreggiata percorribile mai inferiore a 3,00 metri;

La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica consueta ad avvenuta ultimazione dei lavori a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;

Di provvedere a ripristinare le condizioni della viabilità nelle ore non oggetto della presente ordinanza; quindi di garantire tutte le condizioni di sicurezza della viabilità pedonale e veicolare;

La preventiva comunicazione al Comando di Polizia Locale tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: centrale.operativa@comune.rivoli.to.it di conferma del passaggio in contromano;

La presente ordinanza modifica, integra o revoca ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto con lo stesso per il periodo sopra richiesto;

AVVERTE

Che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Che in relazione al DPR n. 119 del 24/11/1971, nel termine di 120 giorni può essere presentato ricorso al Capo dello Stato, da chi abbia interesse.

/fc

Lì, 19/05/2021

IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)